

Separazione consensuale richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (ex art. 12 del D.L. 132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162).

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune per chiedere congiuntamente di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile di Cogoleto i coniugi che ricadano almeno in una delle seguenti condizioni:

- siano residenti a Cogoleto, tutti e due o almeno uno dei due;
- abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Cogoleto
- se sposati all'estero, abbiano trascritto a Cogoleto l'atto di matrimonio
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi).

Con la circolare n. 6 del 24/04/2015 il Ministero dell'Interno ha precisato che, l'accordo di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile può contenere "patti di trasferimento patrimoniale" purché non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

A tale proposito si rende noto che l'Ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile ed hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile devono prenotare l'appuntamento.

Gli interessati dovranno fissare un appuntamento al seguente numero telefonico: **010/9170212**

Documentazione da presentare

Per la separazione personale: documento d'identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Cogoleto.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della Legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a Euro 16,00 con versamento su c.c. postale n. 26709162 – codice IBAN: IT 86 T 07601 01400000026709162 oppure bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco s.c. - codice IBAN : IT 56 H 08487 31970 000250800001 oppure direttamente all'ufficio Economato comunale.

Si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare e firmare da parte di entrambi i coniugi che potrà essere anche inoltrato al seguente indirizzo email: demografici@comune.cogoleto.ge.it oppure tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it e dovrà essere corredato da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità dei dichiaranti.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art. 6 della Legge 162/2014)

L'articolo 6 della Legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'ufficio di Stato civile delle convenzioni deve esser curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi. La circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.

Gli avvocati, coinvolti nella negoziazione assistita, devono inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner ed accompagnata da una dichiarazione che attesti la conformità all'originale cartaceo (in formato pdf firmato digitalmente).

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell'accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Cogoleto: : protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale o per fax.

Competenza

L'ufficio di stato civile del Comune di Cogoletto è competente a ricevere la convenzione se: è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra specificate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 09.12.2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati

Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.

Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (D. Lgs. N. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istat n. 17 n. prot. 875/2015 del 26 maggio 2015). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.